TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

R.G. 14649 /2025

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati

Dott.ssa Innocenza Vono Presidente

Dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Maddalena Bassi Giudice

a scioglimento della riserva assunta in data 16.10.2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 669 *terdecies* cpc promosso da

VANI KAMIRAN, con l'Avv. Marco Ticozzi

- ricorrenti –

Contro

SHARIF REBWAR NASSER SHARIF, con l'avv. Roberto Zanata

- convenuti -

* * *

Vani Kamiran ha interposto reclamo avverso il provvedimento che ha rigettato il ricorso da lui proposto ex art. 700 cpc per ottenere, in via cautelare e urgente, l'esclusione di Sharif Rebwar Nasser Sharif dalla qualità di socio della società Pizza da Zorma s.a.s.

A fondamento del ricorso, Kamiran ha esposto che la società, avente ad oggetto la produzione, vendita e somministrazione al pubblico di alimenti, era stata costituita in data 26.01.2017 ed era composta da due soci, lo stesso Kamiran, accomandante, e Nasser Sharif, accomandatario.

Ha rappresentato che, in base allo statuto, gli utili della società venivano distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute.

Ha quindi allegato che il socio accomandatario aveva posto in essere gravi comportamenti contrari alla legge e all'atto costitutivo e, in particolare:

- aveva unilateralmente aumentato il proprio compenso da euro 1.300,00 ad euro 2.000,00 al mese, nonostante l'atto costitutivo richiedesse il consenso di tutti i soci;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55191f4bd79f1f854f1a3

- aveva riportato nel bilancio al 31.12.2024 utili per euro 91.281,98, importo di gran lunga superiore rispetto alle annualità precedenti, il che risultava anomalo tenendo conto che non era stato registrato un proporzionale aumento dei costi di produzione;
- nei conti correnti sociali, al 31.12.2024, a fronte di utili dichiarati per euro 90.000,00, risultavano presenti solo euro 8.000,00, quando invece, tenendo conto degli anticipi a titolo di utili distribuiti ai soci nel corso dell'anno, vi sarebbero dovuti essere almeno euro 50.000,00.

Di conseguenza, o la contabilità era stata tenuta in modo irregolare dichiarando utili inesistenti oppure era stata distratta una parte degli incassi.

L'accomandante ha poi rappresentato di avere inviato all'accomandatario, in data 15.02.2025, una raccomandata nella quale chiedeva il pagamento degli utili a sé spettanti alla luce dei ricavi dichiarati, pari a circa 25.000,00 euro, senza avere ottenuto alcun riscontro.

Ciò posto quanto al *fumus boni juris*, in relazione al *periculum in mora* Kamiran ha allegato che la natura degli illeciti denunciati avrebbero potuto esporre la società a rischi rilevanti, anche per accertamenti di natura fiscale, prospettando dunque un grave ed irreparabile danno.

* * *

Nel costituirsi in giudizio in prime cure, il resistente ha contestato la pretesa del ricorrente, di cui alla diffida del febbraio 2025, di ottenere il pagamento di utili relativi all'esercizio 2024, precisando che Kamiran aveva già percepito la somma di euro 35.000,00 e adducendo che la residua somma, nel febbraio 2025, non poteva ancora essergli versata poiché non era stata ancora valorizzata nell'ambito della dichiarazione fiscale della società, i cui termini non erano ancora scaduti.

Ha poi contestato gli addebiti formulati nei propri confronti osservando, in primo luogo, di avere debitamente comunicato all'altro socio l'intenzione di procedere ad un aumento del proprio compenso, da ritenersi congruo attesa la natura del lavoro svolto quale socio d'opera, ed altresì tenendo conto degli eccellenti risultati ottenuti dall'impresa grazie al suo operato.

Ha poi precisato che il ricorrente aveva la delega ad operare in banca, potendo dunque accedere direttamente ai conti correnti sociali ed era costantemente informato sui fatti aziendali tramite il consulente del lavoro, il quale gli inviava regolarmente anche le buste paga.

Ha quindi osservato che Kamiran, pur perfettamente in grado di verificare l'aumento del compenso, non aveva mai espresso contrarietà sul punto, ed anzi si era congratulato con lui per l'attività svolta, potendosi dunque ritenere che avesse espresso il proprio consenso per fatti concludenti; un tanto era confermato dal fatto che nella diffida del 15.02.2025 Kamiran non aveva sollevato alcuna obiezione circa l'aumento del suo compenso, limitandosi a richiedere il pagamento degli utili.

In relazione al secondo addebito, il resistente ha allegato che l'aumento del fatturato era reale ed era dovuto ai migliori risultati ottenuti dall'attività di impresa e ad un aumento dei prezzi, che giustificava il fatto che ad un incremento dei ricavi non corrispondesse un proporzionale aumento dei costi per le

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

materie prime. Ha poi depositato una relazione di un consulente contabile di sua fiducia, dalla quale emergeva che, nella situazione contabile al 31.12.2024 esaminata dal ricorrente, non erano stati inseriti dei costi relativi al pagamento di una tassa rifiuti in favore di Veritas per euro 4.000,00; ha poi precisato che l'estratto conto evidenziava solo il denaro presente in banca e che tali risultanze dovevano essere riconciliate con le giacenze di cassa, che la società non era tenuta a registrare posto che redigeva la contabilità in forma semplificata; ha dunque rilevato che i contanti percepiti dalla società erano stati trattenuti temporaneamente in cassa come dimostrava il fatto che, a far data dal gennaio 2025, il socio accomandatario aveva progressivamente versato in banca contanti per euro 20.859.07 (in misura anche superiore a quanto risultante dagli scontrini battuti per contanti) e successivamente erano state pagate delle fatture di competenza del 2024 per euro 15.381,25; inoltre, erano stati versati ai soci anticipi sugli utili per euro 50.000,00. Il resistente ha poi rilevato alcuni presunti errori di calcolo nella relazione depositata da parte ricorrente che, a suo modo di vedere, non avrebbe considerato alcuni versamenti di denaro contante in Banca, concludendo che i ricavi presenti in cassa non ancora versati in banca erano pari circa euro 9.000,00.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

* * *

Il Giudice designato, con ordinanza del 05.06.2025, quanto al primo addebito ha dedotto che la remunerazione come unilateralmente elevata dall'accomandatario, pur non espressamente approvata, era stata tollerata per molto tempo dall'accomandante, che poteva visionare i cedolini paga dell'accomandatario ed aveva esaminato la situazione contabile al 31.08.2024; ha poi ritenuto che il compenso che il socio accomandatario si era attribuito non potesse dirsi incongruo rispetto al lavoro svolto.

In relazione al secondo addebito, l'ordinanza reclamata ha ritenuto soddisfacente, quantomeno ai fini cautelari, la ricostruzione contabile prodotta da parte resistente, ritenendo giustificabile, in relazione alla tipologia di attività svolta, che una parte degli introiti non venissero versati immediatamente in banca ma trattenuti per pagare i fornitori in occasione delle consegne, solitamente frequenti e che avvenivano in coincidenza con qualche scadenza di precedente fattura.

Ha quindi rigettato il ricorso.

* * *

Nel proporre reclamo, Kamiran ha in primo luogo prospettato la contraddittorietà dell'ordinanza reclamata, nella parte in cui, pur avendo riconosciuto che il compenso del socio accomandatario era stato aumentato senza coinvolgere l'altro socio, aveva al contempo sostanzialmente affermato esservi stato un consenso tacito del socio accomandante per avere avuto contezza delle buste paga inviategli dal consulente del lavoro, peraltro prodotte in giudizio in forma non leggibile. Secondo parte reclamante, il Giudice aveva poi errato a non avere considerato tale condotta quale inadempimento

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55191f4bd791f1f854f1a3

grave, trattandosi di aumento ingiustificato, al quale , contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, il socio accomandante si era opposto, per diverse ragioni, avendo manifestato il proprio dissenso anche nel corso di un incontro con il dott. Brunato, consulente del lavoro della società, che il reclamante chiedeva fosse sentito come informatore .

Il reclamante ha dunque ribadito che, nel caso in esame, non si poteva in alcun modo vertere in ipotesi di consenso tacito, posto che, come già evidenziato nelle note autorizzate nel corso della prima fase, il resistente aveva rimosso la sua delega ad operare sul conto bancario nell'aprile 2025, ma già dall'agosto del 2024 gli aveva impedito di accedere telematicamente ai conti correnti, diventando dunque per l'accomandante gravoso ottenere informazioni sull'andamento dei conti bancari della società.

* * *

Quanto al secondo addebito, Kamiran ha dedotto che l'ordinanza reclamata avrebbe indebitamente tenuto conto della sola relazione a firma della dott.ssa Marin, consulente del resistente, e non avrebbe invece considerato le risultanze della relazione integrativa del dott. Schiavoni, da lui prodotta nella prima fase, ove venivano confutate le conclusioni alle quali era giunto il consulente del socio accomandatario.

In particolare, il reclamante ha evidenziato che, anche a volere tenere conto delle tasse pagate per euro 4.000,00 e degli utili anticipati ai soci (euro 30.000,00 al resistente ed euro 20.000 al ricorrente, essendo invece contestata la ricezione di ulteriori euro 5.000 in contanti), dalla cassa mancavano 28.814,23 euro.

Ciò posto, Kamiran non condivideva il provvedimento reclamato, nella parte in cui, in assenza di alcuna prova, aveva ritenuto di accedere alla tesi del resistente, secondo la quale tali denari sarebbero stati trattenuti in contanti al fine di soddisfare i fornitori, posto che, dall'esame dell'estratto conto, le fatture dei fornitori non venivano pagate in contanti ma tramite bonifici bancari, il che rendeva poco plausibile che rilevanti somme in contanti fossero trattenute in cassa, come confermato peraltro dal fatto che, nel corso del 2024, il socio accomandatario aveva sempre provveduto a movimentare verso la banca piccole somme e in data 19.12.2024, aveva invitato il consulente Brunato a non provvedere al pagamento dell'IVA, che a tale data ammontava ad euro 7.800,00, rappresentando non esservi liquidità sufficienti in cassa.

Secondo parte reclamante, le giacenze di cassa erano dunque state distratte dal resistente, il quale, alla luce di quanto emergeva dall'esame degli estratti conto, le aveva riversate progressivamente in banca , a più riprese, solo a seguito della diffida da lui inviatagli nel febbraio 2025, anche da ciò desumendosi che, a tale data, tali somme non erano presenti in cassa, poiché, diversamente, il socio le avrebbe versate in un'unica soluzione; in ogni caso, anche a voler considerare veritiero l'assunto secondo cui tali somme sarebbero state trattenute in cassa per pagare eventuali fornitori, tale prassi sarebbe stata illegittima, sia perché gli importi erano di gran lunga superiori ai limiti anti riciclaggio, sia perché tale condotta esponeva il patrimonio sociale al rischio di furti o rapine.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

* * *

Il Reclamante ha poi lamentato l'erroneità dell'ordinanza reclamata, nella parte in cui aveva ritenuto di porre le spese di lite a carico del ricorrente, laddove invece si sarebbero dovute quantomeno compensare, atteso che l'iniziativa giudiziale era stata causata dal disinteresse del resistente, che non aveva riscontrato tempestivamente le richieste del socio accomandante.

* * *

Il reclamato si è costituito nella fase di reclamo, producendo le buste paga in formato leggibile, condividendo l'impostazione dell'ordinanza reclamata e sostanzialmente reiterando le difese svolte nella prima fase.

* * *

Il reclamo è fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.

L'esclusione del socio per gravi inadempienze derivanti dalla legge o dal contratto sociale, costituisce la reazione predisposta dall'ordinamento, che dà luogo allo scioglimento parziale del contratto sociale, giustificata non da qualsivoglia inadempienza ad obblighi stabiliti dalla legge o dal contratto sociale, bensì solo a quelle connotate dal requisito della "gravità". Requisito che va riferito allo specifico interesse della società che sia stato leso, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento "in relazione all'aspetto funzionale del contratto di società" (Cass. n. 1936-1989). Come ben chiarito dalla giurisprudenza evolutasi e ormai consolidatasi in materia, il cumulo, nello stesso soggetto, delle qualifiche di socio accomandatario e di amministratore fa sì che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore medesimo possono assumere rilievo anche ai fini dell'esclusione da socio, ove si traducano anche nella violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente (si veda Cass. 9/3/1995, n. 2736).

Il Tribunale ritiene poi di aderire alla prevalente giurisprudenza di merito, che ammette il ricorso ex art. 700 cpc al fine di ottenere, in via cautelare, un provvedimento di esclusione dalla qualità di socio (cfr. ad es. Tribunale di Roma 08/02/2023, Tribunale di Milano 10/07/2018) .

In argomento, pare sufficiente evidenziare che lo strumento cautelare di cui all'art. 700 cpc può assolvere anche una funzione anticipatoria degli effetti del procedimento a cognizione piena, ben potendo garantire la fruttuosità di un eventuale provvedimento favorevole, attraverso l'adozione di ordini specifici, quali potrebbero essere dei provvedimenti che inibiscano in via temporanea l'esercizio delle concrete prerogative spettanti a socio, idonei ad impedire che, durante il decorso del giudizio di merito possano pregiudicare in modo irreparabile il diritto fatto valere.

* * *

Nel caso in esame, il ricorrente si è doluto che, dall'esame della situazione contabile al 31.12.2024, emergesse come la differenza tra costi e ricavi fosse assai maggiore rispetto alle somme giacenti sul

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

conto corrente, così prospettando, in via alternativa, la dichiarazione di utili inesistenti ovvero la distrazione di incassi.

Il socio accomandatario (il quale, nella propria veste di amministratore del patrimonio sociale, è tenuto a rendere il conto all'accomandante e a dimostrare di avere correttamente gestito gli incassi sociali) ha giustificato tale discrasia affermando che, al 31.12.2024, vi erano delle giacenze di cassa pari ad oltre 28.000,00, somme che la società , redigendo la contabilità in forma semplificata, non era tenuta a registrare.

Ha dunque giustificato la necessità di tenere a disposizione rilevanti somme in contanti alla luce dell'esigenza di pagare prontamente i fornitori, ma non ha offerto alcuna prova utile a dimostrare l'effettiva consistenza di cassa alla chiusura dell'esercizio e tantomeno a comprovare il pagamento in contanti di alcuna fattura.

Va ora rilevato che, dagli estratti conto depositati dal resistente nella prima fase cautelare (doc. n 4, doc. n. 8), emerge chiaramente che le fatture venivano periodicamente pagate tramite bonifico bancario, il che, in difetto di ulteriori argomenti od elementi di prova, rende poco verosimile che ingenti somme in contanti fossero tenute in cassa per il pagamento dei fornitori.

Non vi sono dunque ragioni per giustificare la condotta del resistente, il quale, pur versando periodicamente in banca delle somme – come emerge dalla lettura degli estratti conto versati in atti- ha dichiarato di avere trattenuto una larga parte dei contanti in cassa.

Ulteriore elemento presuntivo, che induce a dubitare del fatto che, al 31.12.0224, fossero effettivamente presenti rilevanti giacenze di cassa, è dato dal fatto che il pagamento F24 dell'IVA al 31.12.2024 è avvenuto, con ritardo, solo il 16.01.2025.

Ed infatti, se è vero che, alla data del 31.12.2024, risulta un saldo attivo del conto bancario per euro 8.649,45, quindi superiore a quanto dovuto per IVA (cfr. doc. n. 8 di parte reclamata) è altresì vero che, nei giorni successivi, sono stati pagati altri fornitori mentre l'IVA è stata pagata solo in data successiva.

È dunque plausibile che le somme giacenti in Banca siano state destinate al soddisfo di fornitori ritenuti strategici e comunque da preferirsi ai debiti tributari, potendosi inoltre presumere che, qualora, oltre alle giacenze di banca, vi fossero state giacenze di cassa sufficienti a pagare anche il debito tributario , questo sarebbe stato saldato tempestivamente, al fine di evitare le sanzioni conseguenti ad un pagamento tardivo.

* * *

In ogni caso, anche a voler seguire la tesi di parte reclamata, secondo la quale importi per oltre 20.000,00 euro sarebbero stati trattenuti, solo temporaneamente, nelle casseforti presenti nelle sedi sociali, il socio accomandatario avrebbe comunque tenuto una condotta contraria all'interesse sociale, vuoi per avere esposto tali ingenti somme al rischio di furto o di sottrazione, vuoi perché si tratterebbe di importi elevati, superiori ai limiti antiriciclaggio e tali da destare il sospetto trattarsi di incassi,

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

quantomeno in parte, non regolarmente contabilizzati, come peraltro pare trarsi dalla stessa relazione del consulente del resistente, ove si afferma che l'accomandatario, nel corso del 2025, ha versato in cassa importi addirittura superiori agli scontrini battuti (cfr doc. n. 4 di parte resistente in prime cure, relazione dott.ssa Marin, pag. 4).

Il resistente ha dunque tenuto delle condotte contrarie all'interesse sociale e alla conservazione dell'integrità patrimoniale della società, tali di per sé sole a giustificare la sua esclusione da socio accomandatario, avendo di fatto trattato il patrimonio sociale come cosa propria, come è avvalorato dal fatto che Nasser Sharif si è unilateralmente aumentato il compenso, senza attendere il consenso dell'altro socio, così contravvenendo all'art. 7 dello statuto: tale profilo di inadempimento – seppur di gravità inferiore poiché tollerato per alcuni mesi dall'altro socio, al quale venivano inviati i prospetti paga e quindi aveva modo di verificare quanto versato al socio accomandatario a titolo di compenso, come da doc. n. 3 di parte reclamata- valutato congiuntamente alla condotta data dall'incuranza della gestione della cassa, corrobora il *fumus boni juris* della domanda cautelare.

* * *

Sussiste inoltre il requisito del *periculum in mora*: ed invero, la circostanza che il ricorrente, solo dopo la diffida del 15.02.2025, abbia riversato progressivamente i contanti nel conto bancario, ed altresì soddisfatto le pretese del socio accomandante al pagamento degli utili maturati, non esclude il rischio che, nel futuro, possa reiterarsi la condotta di negligente gestione della cassa, condotta che il ricorrente non ha negato ed anzi ha sostanzialmente confermato, ritenendo erroneamente legittima la prassi di omettere il tempestivo versamento in banca degli incassi in contanti senza alcuna valida ragione, così denotando una gestione poco oculata del patrimonio sociale, esposto a rischi di accertamenti di natura fiscale e tributaria.

Il reclamo va dunque accolto.

Per l'effetto, Sharif Rebwar Nasser Sharif va escluso, in via cautelare, dalla società Pizza da Zorma s.a.s.

Parte reclamata, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore di Kamiran, le spese di lite della presente fase di reclamo ed altresì della prima fase cautelare, dovendosi conseguentemente revocare l'ordinanza reclamata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e per l'effetto, previa revoca dell'ordinanza reclamata;

Dispone l'esclusione, in via cautelare, di Sharif Rebwar Nasser Sharif dalla società Pizza da Zorma s.a.s.;

Condanna Sharif Rebwar Nasser Sharif a rifondere, in favore di Vani Kamiran, le spese di lite, che liquida:

- quanto alla prima fase, in 259,00 per esborsi ed euro 4.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55191f4bd79f1f854f1a3

- quanto alla fase di reclamo, in euro 294,00 per esborsi ed euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre 15% spese generali IVA e cpa come per legge.

Così deciso, nella camera di consiglio del 16.10.2025

Il Presidente

Dott.ssa Innocenza Vono

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3